

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DPR 327/2001 E S.M.I. E L.R. E.R. 26/2004 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "COLL. CARPI RUBIERA ALLA DERIV. PER SASSUOLO DN 400 (16"), DP 75 BAR - VARIANTE DI RUBIERA PER AMPLIAMENTO CASSE DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA" DA REALIZZARE A CURA DI SNAM RETE GAS SPA. - RATIFICA DELLA VARIANTE AL PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la variante generale al P.R.G. approvata con deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2001, n. 317 e relativi allegati;

PREMESSO che il D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330: "integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" prevede che:

- a) l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi i metanodotti, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi;
- b) il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio;
- d) il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali, dalla Regione o dal soggetto da essa delegato;

PRESO atto che:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 e s.m.i. attribuisce alle Provincie le funzioni amministrative relative all'autorizzazione per l'installazione ed esercizio delle reti energetiche fra le quali si ricomprendono i metanodotti, individuando pertanto nelle amministrazioni provinciali i soggetti delegati ad emanare prima la dichiarazione di pubblica utilità e successivamente il provvedimento conclusivo del procedimento unico;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 fornisce disposizioni in materia di espropri;

CONSIDERATO che:

- SNAM RETE GAS Spa – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI Spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), in data 28 gennaio 2013 prot. gen. n. 1720 del 1 febbraio 2013, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 9 settembre 2011, nonché

- gli esiti degli accordi relativi al nuovo tracciato sottoscritti nell'incontro tecnico del 5 giugno 2012 presso la Provincia, ha presentato regolare istanza di ripresa iter procedimento autorizzativo relativamente al progetto di cui all'oggetto, presentando un nuovo progetto di tracciato e dichiarando che il nuovo tracciato non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici;
- l'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale comporterà variante urbanistica al PRG del Comune di Rubiera;
 - la società proponente ha presentato il progetto di cui all'oggetto corredato:
 - a) Dalla relazione tecnica;
 - b) Allegato 1 dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D. Legs. 164/00;
 - c) Allegato 2 schema di rete;
 - d) Allegato 3 tracciato di progetto;
 - e) Allegato 4 fasce tipo;
 - f) Allegato 5 disegni tipologici di progetto;
 - g) Allegato 6 schede impianti di linea;
 - h) Allegato 7 planimetria catastale con fasce di vincolo preordinato all'esproprio;
 - con nota 22 aprile 2013 n. 2013/23094, protocollata dall'ufficio in data 2 maggio 2013 n. 6989, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica in data 27 febbraio 2013 trasmettendo a questa amministrazione le osservazioni presentate dalla Società Calcestruzzi Corradini Spa, dai sigg. Paride Cottafava – Francesco Cottafava – Eredi del sig. Franco Cottafava e della sig.a Albina Ronchini nelle persone dei sigg. Sandro Cottafava ed Elisabetta Cottafava, Soc. UNICAL Spa;
 - in data 7 giugno 2013, n. prot. 2013/33328, protocollata al n. 9668 di P.G. del 12 giugno 2013, la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 giugno 2013;
 - nell'ambito della predetta Conferenza dei Servizi a cui sono stati invitati oltre al Comune di Rubiera le amministrazioni portatrici d'interesse sono stati acquisiti pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso, nonché le controdeduzioni relative alle osservazioni presentate dai soggetti interessati come si evince dal relativo verbale conclusivo;
 - in particolare il Comune di Rubiera, tenuto conto dei pareri, delle prescrizioni, delle deliberazioni e di ogni altro atto di assenso o dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi dagli enti presenti, ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la variante allo strumento urbanistico che deriva dalla previsione del metanodotto, riferendo che detta variante verrà sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio comunale;

RITENUTO pertanto, tale parere espresso, legato alle seguenti motivazioni:

- Lo spostamento del metanodotto in oggetto è conseguente al progetto di realizzazione dell'ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia progetto con il quale interferisce l'attuale tracciato del metanodotto;
- Si ritiene idoneo l'utilizzo del corridoio tecnologico che si verrà a creare tra la strada provinciale e l'argine della prevista cassa di espansione. Tale corridoio tecnologico scaturisce dalla prescrizione della Provincia di non posizionare l'argine ad una distanza inferiore ai 30 ml dal ciglio della strada provinciale e dalla progettazione dell'argine da parte di Aipo, argine progettato ad andamento rettilineo e con diaframma in calcestruzzo armato per ragioni di sicurezza idraulica, di sicurezza nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera e di razionalità esecutiva;
- Il nuovo tracciato del metanodotto ubicato ad est della strada provinciale viene a trovarsi in area più indicata per questa tipologia di sottoservizi tecnologici, rispetto alla precedente proposta di tracciato posto ad ovest della strada provinciale, in fregio al villaggio artigianale,

in area già antropizzata in cui la presenza di infrastrutture superficiali che sottoservizi è di gran lunga maggiore;

TENUTO CONTO che si rende opportuno ratificare in Consiglio comunale l'assenso manifestato in sede di Conferenza dei Servizi in merito alla variante urbanistica consistente nella modifica alla tavola 6 sud: azzonamento allegata al vigente strumento urbanistico;

TENUTO CONTO che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 5 marzo 2013, con verbale n. 1/2013 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

TENUTO CONTO altresì che la Commissione consiliare Urbanistica istituita con deliberazione di Consiglio Comunale 17 dicembre 2005, n. 59 ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta dell'8 luglio 2013;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore ing. Ettore Buccheri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli ----, contrari ---- (-----), astenuti ---- (-----), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di esprimere, dal punto di vista urbanistico, per quanto di competenza territoriale e fatte salve le valutazioni degli altri enti interessati dalle opere in progetto, **PARERE FAVOREVOLE ALLA COSTRUZIONE AL SUO POSIZIONAMENTO E ALL'ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO: "COLL. CARPI RUBIERA ALLA DERIV. PER SASSUOLO DN 400 (16''), DP 75 BAR – VARIANTE DI RUBIERA PER AMPLIAMENTO CASSE DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA"** DA REALIZZARE A CURA DI SNAM RETE GAS SPA;

2. di motivare tale parere con le seguenti considerazioni:

- Lo spostamento del metanodotto in oggetto è conseguente al progetto di realizzazione dell'ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia progetto con il quale interferisce l'attuale tracciato del metanodotto;
- Si ritiene idoneo l'utilizzo del corridoio tecnologico che si verrà a creare tra la strada provinciale e l'argine della prevista cassa di espansione. Tale corridoio tecnologico scaturisce dalla prescrizione della Provincia di non posizionare l'argine ad una distanza inferiore ai 30 ml dal ciglio della strada provinciale e dalla progettazione dell'argine da parte di Aipo; argine progettato ad andamento rettilineo e con diaframma in calcestruzzo armato per ragioni di sicurezza idraulica, di sicurezza nel corso dei lavori di realizzazione e di razionalità esecutiva;
- Il nuovo tracciato del metanodotto ubicato ad est della strada provinciale viene a trovarsi in area più indicata per questa tipologia di sottoservizi tecnologici, rispetto alla precedente proposta di tracciato posto ad ovest della strada provinciale, in fregio al villaggio artigianale,

in area già antropizzata in cui la presenza di infrastrutture superficiali che sottoservizi è di gran lunga maggiore;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli -----, contrari ----- (-----), astenuti ----- (-----), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'ing. Ettore Buccheri;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.